



Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico

A.C. 182-A

Dossier n° 243/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
6 febbraio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	182-A
Titolo:	Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Cormaroli

Introduzione

La proposta di legge ([AC 182-A](#)) reca disposizioni in materia di **inalienabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri** o da enti o istituzioni culturali straniere, **durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico**.

La proposta, di iniziativa parlamentare, è stata presentata il 13 ottobre 2022 ed assegnata in sede referente alla **Commissione VII Cultura** della Camera il 24 gennaio 2023. La Commissione ne ha avviato l'esame in data 8 febbraio 2024 e, dopo aver apportato una **modifica** al testo iniziale volta ad introdurre la clausola di invarianza finanziaria, in data **26 marzo 2025** ha conferito al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

La relazione illustrativa evidenzia come alla base dell'intervento normativo in questione vi sia l'esigenza di superare **le resistenze di alcuni Stati** – che già non siano parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213, oppure di appositi accordi bilaterali con l'Italia – **nel consentire il prestito internazionale di opere d'arte**, in ragione del timore di controversie, promosse da soggetti pubblici o privati, che potrebbero determinarne il sequestro in territorio straniero.

La relazione illustrativa informa del significativo dibattito parlamentare registratosi nelle scorse Legislature sul medesimo tema, che aveva portato alla presentazione, e in un caso anche all'approvazione da parte di un ramo del Parlamento, di testi sostanzialmente analoghi a quello qui in commento:

- nella **XIV legislatura** in VII Commissione fu approvato l'[AC 2811-A](#), che non fu tuttavia poi esaminato dall'Assemblea;
- nella **XV legislatura**, il medesimo testo fu ripresentato sia presso la Camera che presso il Senato ([AC 2344](#) e [AS 1370](#)), ma non ne fu avviato l'iter;
- nella **XVI Legislatura** il Senato approvò l'[AS 996](#), che assorbiva peraltro anche l'analogo [AS 747](#); trasmesso alla Camera sub [AC 4432](#), e abbinato agli analoghi [AC 1937](#) e [AC 3832](#), fu avviata la discussione generale ma non si giunse all'approvazione finale in ragione dello scioglimento anticipato della Camera;
- nella **XVII** e nella **XVIII Legislatura** il testo, in formulazione sostanzialmente identica a quella qui in esame, è stato ripresentato alla Camera, rispettivamente come [AC 4381](#) e come [AC 581](#) (a prima firma della odierna prima firmataria), ma non è stato avviato il relativo esame.

Inquadramento normativo

- **La circolazione dei beni culturali in ambito internazionale**

La **circolazione dei beni culturali in ambito internazionale** è disciplinata dal **Capo V del Codice dei beni culturali e del paesaggio**. In particolare, l'[art. 64-bis](#), chiarendo il principio ispiratore dell'intero Capo V, specifica che il **controllo sulla circolazione è finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio culturale** in tutte le sue componenti; è esercitato "nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in

ambito comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali" e costituisce funzione di preminente interesse nazionale.

In particolare, gli aspetti che in questa sede appaiono di più immediato rilievo riguardano l'**ingresso nel territorio nazionale** di beni culturali di altri paesi, la disciplina in materia di **restituzione**, nell'ambito della UE, **di beni illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro**, nonché la disciplina in materia di **interdizione della illecita circolazione internazionale** dei beni culturali.

Sotto il primo profilo, l'[art. 72](#) del Codice dispone che l'**ingresso nel territorio nazionale** di beni culturali di altri Paesi deve essere **certificato, a domanda, dall'ufficio di esportazione**. Non si distingue tra ingresso a carattere temporaneo o definitivo, mentre si distingue tra **certificato di avvenuta spedizione**, per beni provenienti da Paesi dell'UE, e **certificato di importazione**, per beni provenienti da un Paese terzo. Entrambi i certificati sono rilasciati sulla base di **documentazione idonea ad identificare il bene e a comprovarne la provenienza** dal territorio del Paese dai quali lo stesso è stato spedito o importato e, ai fini del rilascio, non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive. La validità dei certificati è quinquennale, prorogabile a domanda. I criteri per il rilascio e la proroga "con particolare riguardo all'**accertamento della provenienza** del bene spedito o importato" sono definiti con decreto ministeriale.

Quanto al secondo aspetto, gli **artt. 75-86** - che recepiscono la [direttiva CEE 93/7/CEE](#), come modificata dalle direttive [96/100/CE](#), [2001/38/CE](#), rifece nella [direttiva 2014/60/UE](#) - disciplinano il **procedimento di restituzione** dei beni culturali **usciti illecitamente** da uno Stato UE, intendendo come tali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio di uno Stato membro in applicazione delle disposizioni ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

La restituzione è ammessa:

- per i beni indicati nell'allegato A della direttiva citata (reperti archeologici, monumenti e libri aventi più di 100 anni, carte geografiche stampate aventi più di 200 anni, archivi e supporti aventi più di 50 anni, mezzi di trasporto aventi più di 75 anni, quadri, pitture, mosaici e stampe fatti interamente a mano, incisioni, fotografie, film, incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia, collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, nonché altri oggetti di antiquariato aventi più di 50 anni. Per tutti gli elementi indicati, la direttiva è applicabile solo se il loro valore è almeno pari a quello previsto dalla stessa direttiva, allegato, parte B);

- per i beni che, pur non rientrando nelle categorie indicate nell'all. A, sono inventariati come appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di biblioteche o sono inclusi in inventari ecclesiastici.

Si considera illecita l'uscita dei beni da uno Stato membro in violazione della legislazione di quest'ultimo sulla protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CEE; l'illiceità si estende, inoltre, al mancato rientro dei beni alla scadenza del provvedimento che autorizza la spedizione temporanea ed alla violazione di prescrizioni recate dal medesimo ([art. 75](#)).

L'**azione di restituzione** è proposta dallo Stato richiedente davanti all'**autorità giudiziaria ordinaria** dello Stato richiesto e si conclude, in caso di accoglimento, con la restituzione del bene; l'atto di citazione viene notificato, oltre che al possessore/detentore del bene, al Ministero per i beni e le attività culturali che redige apposito **registro delle domande giudiziali di restituzione** ([art. 77](#)). Sono inoltre fissati i termini di **decadenza e prescrizione** dell'azione di restituzione, rispettivamente - salvo alcune eccezioni - un anno dal momento in cui lo Stato richiedente individua la localizzazione del bene culturale e trenta anni dalla data dell'uscita illecita. In determinate condizioni, lo Stato cui appartiene il bene culturale può liquidare un indennizzo a chi ne ha acquisito il possesso (artt. 78-80).

Il ministero è tenuto a **fornire assistenza e collaborazione** agli Stati UE ([art. 76](#)) attraverso i suoi organi periferici (Soprintendenze) e con la cooperazione di altri organi dello Stato, regioni ed enti pubblici territoriali; in questo quadro è prevista, tra l'altro, l'esecuzione di ricerche volte alla localizzazione di un bene e la notifica allo Stato interessato del ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi. Sono infine attivate procedure informative e di collaborazione con i Paesi UE e sono previste la costituzione presso il Ministero di una **banca dati dei beni** illecitamente sottratti e **obblighi informativi** alla Commissione europea e al Parlamento italiano (artt. 84-86).

L'**interdizione della circolazione illecita di beni culturali in ambito internazionale**, relativamente ai **Paesi non appartenenti alla UE**, è disciplinata dagli artt. [87](#) e [87-bis](#) che prevedono che restino **ferme** la **Convenzione UNIDROIT**, sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e la **Convenzione Unesco**, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, per **contrastare gli illeciti** in materia di importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, **per i beni in esse indicati**.

La **Convenzione Unesco** (art. 87-bis) ha formulato i **principi fondamentali** per la protezione e per il trasferimento dei beni culturali. Essa ha definito, innanzitutto, beni culturali quelli che **da ciascuno Stato sono designati come importanti** per l'archeologia, la storia, la letteratura, l'arte, la scienza e che appartengono alle categorie

specificamente indicate (art. 1). Ha, inoltre, previsto l'istituzione di un **certificato di esportazione** che legittimi l'uscita di un bene dal territorio di uno Stato (art. 6).

Per quanto concerne la **sfera di applicazione**, la Convenzione ha impegnato gli Stati contraenti (art. 7) a:

- **impedire l'acquisizione, da parte di musei e istituzioni simili**, di beni culturali provenienti da un altro Stato parte della Convenzione, **esportati illecitamente dopo la sua entrata in vigore**;

- **proibire l'importazione di beni culturali rubati in un museo o in un monumento pubblico** civile o religioso, o in una istituzione simile, nel territorio di un altro Stato parte della Convenzione, a condizione che venga provato che tali beni siano da esso già **inventariati**;

- **recuperare e restituire**, su richiesta dello Stato d'origine parte della Convenzione, qualsiasi bene culturale rubato e importato dopo la sua entrata in vigore, corrispondendo un **equo indennizzo al possessore in buona fede**.

L'art. 15 della Convenzione, comunque, precisa che la stessa Convenzione non impedisce agli Stati parte di concludere tra di essi accordi particolari o di proseguire l'esecuzione di accordi già conclusi concernenti la restituzione di beni culturali esportati prima dell'entrata in vigore della Convenzione per gli Stati interessati.

La Convenzione è stata ratificata con [L. 30 ottobre 1975, n. 873](#).

La **Convenzione Unidroit** (art. 87), intervenuta per colmare alcune carenze della Convenzione Unesco, si applica alle richieste di carattere internazionale volte ad ottenere la **restituzione di beni culturali rubati o esportati illecitamente** dal territorio di uno Stato contraente (art. 1). I beni culturali considerati (art. 2 e Annesso 1) sono sostanzialmente quelli già previsti all'art. 1 della Convenzione UNESCO, ma non è più richiesta la condizione della previa designazione del bene da parte degli Stati.

I beni culturali rubati devono essere restituiti. Si prescrive l'obbligatorietà dell'atto e sono fissati i termini di prescrizione della richiesta di restituzione (artt. 3-4).

Il ritorno dei beni illecitamente esportati (ai quali sono assimilati i beni temporaneamente esportati a fini di esposizione, ricerca o restauro, ma non consegnati alla scadenza del termine di autorizzazione) può essere richiesto solo da un'autorità statale ed è ordinato dal giudice o da altra autorità competente dello Stato convenuto, qualora lo Stato richiedente dimostri che l'illecita uscita del bene culturale dal proprio territorio ha pregiudicato determinati interessi legati alla conservazione del bene stesso, oppure che quest'ultimo riveste importanza culturale significativa (artt. 5-7).

La procedura di restituzione - che nella Convenzione Unesco non è disciplinata - sia nel caso di furto che di esportazione illegale prevede il diritto ad un equo indennizzo al possessore in buona fede.

Le richieste di restituzione sono ammesse a condizione che il furto o l'esportazione illecita sia avvenuto dopo che la Convenzione è entrata in vigore in entrambi gli Stati contraenti implicati. Tuttavia, la stessa Convenzione non legittima in alcun modo un'operazione illecita di qualunque natura che ha avuto luogo prima della sua entrata in vigore, né limita il diritto di uno Stato o di ogni altra persona di intentare, al di là della Convenzione, un'azione per la restituzione o il ritorno di un bene culturale rubato o illecitamente esportato prima della sua entrata in vigore (art. 10).

Nell'art. 13 si specifica che **la Convenzione non deroga alle norme internazionali vincolanti per ogni Stato contraente** e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla Convenzione stessa.

Ai sensi dell'art. 16, gli **Stati contraenti** devono dichiarare la **procedura** da seguire nei loro **confronti per la presentazione delle domande di ritorno o di restituzione**.

Si segnala che, ai sensi dell'[art. 2](#) della legge di ratifica (L. 7 giugno 1999, n. 213), l'Italia assicura, a condizione di reciprocità, agli altri Stati contraenti la cooperazione amministrativa necessaria per portare a termine la procedura di restituzione. Ai sensi dell'[art. 3](#) della legge - che si ricollega all'art. 16 della Convenzione - la domanda di restituzione o di ritorno si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui si trova il bene. Infine, in base all'art. 7 - che si ricollega all'art. 13 della Convenzione - le disposizioni della stessa Convenzione non si applicano nei rapporti con gli Stati contraenti membri dell'UE regolati dalla direttiva 93/7/CEE.

E' utile ricordare che, oltre che alle Convenzioni Unesco e Unidroit, il riferimento contenuto nelle pdl potrebbe far pensare anche alla Convenzione relativa alla circolazione internazionale dei beni culturali da territori dove si svolge un conflitto armato o occupati in seguito a tale conflitto, nonché alla Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico.

Da ultimo, si evidenzia che secondo una certa impostazione giurisprudenziale, l'obbligo di restituzione di beni culturali rubati o illecitamente esportati sarebbe sancito dal diritto internazionale generale: in particolare, esso risulterebbe garantito da una norma di diritto internazionale consuetudinario, suscettibile, come tale, di assumere rilievo per il nostro ordinamento attraverso il disposto dell'art. 10, primo comma, Cost. (cfr. Consiglio di Stato, VI sezione, 23 giugno 2008, n. 3154).

Si segnala che in data 21 ottobre 2025, la **Camera dei deputati** ha approvato la proposta di legge [AC 1521-A](#) (cd. Italia in scena), che all'**articolo 4, comma 6**, reca una **novella** all'articolo 72 del codice dei beni culturali, sopra descritto. La modifica prevista dalla proposta di legge appena citata, ora all'esame del Senato ([AS 1695](#)), **estende la certificazione all'ingresso**, attualmente prevista per i soli beni culturali per la cui esportazione è necessaria l'autorizzazione, **a tutti i beni culturali citati all'articolo 65**, e dunque anche a quelli per cui l'esportazione è in ogni caso vietata e per quelli per i quali essa invece è libera.

- ***L'ultima "Relazione sull'attuazione delle norme sulla circolazione internazionale dei beni culturali e sull'attuazione in Italia e all'estero degli atti europei riguardanti l'esportazione di beni culturali e la restituzione dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea" (Dati relativi all'anno 2024)***

L'[articolo 84](#) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), prevede che il **Ministro della cultura trasmetta annualmente al Parlamento**, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio (20 ottobre di ogni anno), **una relazione** sull'attuazione in Italia e negli Stati dell'Unione europea delle disposizioni di cui al Capo V del medesimo decreto legislativo,

nonché della direttiva 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio, riguardanti **l'esportazione di beni culturali e la restituzione dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea**.

La più recente relazione, relativa all'anno **2024**, è stata depositata dal Governo *sub* [Doc. XXIX, n. 2](#) (annunciata il 25 novembre 2025)

In relazione alle procedure concernenti l'**ingresso nel territorio nazionale di beni culturali di altri paesi**, il documento fa presente che nell'anno in esame sono stati emessi **253 certificati di avvenuta importazione (CAI)**, attestanti la regolare introduzione nel territorio nazionale di beni culturali provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, e **1.343 certificati di avvenuta spedizione (CAS)** relativi a spedizioni di beni culturali in ambito europeo.

Richiamato il ruolo di primaria importanza svolto dal Ministero della cultura nel **contrasto al traffico illecito** e nella **restituzione dei beni culturali**, anche con il supporto della piattaforma IMI (*Internal Market Information*) per i dossier intra-UE sulla restituzione dei beni culturali, il documento ricorda che la [direttiva n. 2014/60/UE](#) contempla **due diverse procedure per il recupero dei beni illecitamente sottratti**:

- la procedura ex articolo 5, che disciplina la cosiddetta **collaborazione amministrativa**, vale a dire l'attività di intermediazione svolta dallo Stato destinatario della richiesta tra lo Stato richiedente e il possessore o detentore del bene oggetto della richiesta;
- il meccanismo ai sensi dell'articolo 6, che regola il **ricorso** dello Stato richiedente presso un'**Autorità giudiziaria dello Stato richiesto**, variabile a seconda della normativa interna.

In merito, la relazione rileva che la "**collaborazione amministrativa**" si è dimostrata lo strumento **più efficace** per il recupero dei beni culturali illecitamente sottratti, anche nei confronti di musei e istituzioni *extra* UE. Il fulcro di tale attività risiede nella negoziazione e successiva stipula di **accordi di cooperazione culturale a lungo termine** con i musei coinvolti, con l'obiettivo primario di ottenere la restituzione delle opere al patrimonio dello Stato italiano e, parallelamente, di rafforzare le relazioni culturali e la presenza internazionale dell'Italia presso i maggiori poli museali europei e mondiali. Il *modus operandi* adottato in questi casi prevede che, **a fronte del riconoscimento della proprietà italiana** dei reperti illecitamente esportati e della loro restituzione, sia concesso il **prestito temporaneo dei medesimi reperti**, o di altri di valore equivalente, per la durata di quattro anni, eventualmente rinnovabili per un ulteriore quadriennio.

In merito al **ricorso all'Autorità giudiziaria**, la relazione ricorda che l'organo preposto all'esercizio dell'azione di restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal territorio nazionale, nonché al coordinamento delle attività di recupero, è il **Comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali**, rinnovato nella sua attuale composizione e nelle sue funzioni con il [decreto ministeriale 27 dicembre 2022 n. 456](#). Il Comitato è composto dai vertici del Ministero della cultura e del Comando dei Carabinieri Tutela patrimonio culturale (CC TPC), nonché da rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero della giustizia, dell'Avvocatura generale dello Stato e del Desk italiano di Eurojust (Agenzia dell'UE per la cooperazione giudiziaria penale).

Per quanto attiene all'impegno dell'Italia nella tutela e nella regolamentazione della circolazione dei beni culturali, che si iscrive nel più ampio contesto delle politiche dell'Unione europea finalizzate a garantire un equilibrio tra la libera circolazione dei beni e la salvaguardia del patrimonio culturale degli Stati membri, la relazione segnala che il Ministero della cultura partecipa attivamente ai lavori del **Gruppo di esperti dell'Unione europea sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio degli Stati membri**, istituito ai sensi della direttiva 2014/60/UE. Il Gruppo rappresenta una piattaforma permanente di confronto e cooperazione tecnica tra le Autorità centrali degli Stati membri e la Commissione europea, finalizzata al monitoraggio dell'attuazione della normativa sul contrasto del traffico illecito di beni culturali e allo sviluppo di strumenti di azione comune in tale ambito.

• **La disciplina del sequestro: cenni**

Il sequestro è, in generale, una misura cautelare reale consistente nella imposizione di un vincolo di indisponibilità sulle cose che ne sono oggetto o nel loro spossessamento.

La disciplina codicistica conosce diverse tipologie di sequestro. Nel settore civile, il **sequestro giudiziario** è disciplinato dagli artt. 670 e 675-677 c.p.c. In particolare, l'[art. 670 c.p.c.](#) prevede che il giudice possa autorizzare il sequestro di beni mobili o immobili in presenza di un doppio requisito: l'esistenza di una **controversia in ordine alla loro proprietà o possesso** e l'opportunità di provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea.

Nel settore penale convivono diverse fattispecie di sequestro: penale (o probatorio), preventivo e conservativo.

Il **sequestro penale** ha fini di ricerca ed assicurazione della prova al processo; è disposto con decreto motivato dal giudice ed il suo oggetto viene dal codice di rito individuato nel **"corpo del reato"** e nelle **"cose pertinenti al reato"** necessarie per l'accertamento dei fatti ([art. 253, primo comma, c.p.p.](#)). Sono "sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo". La definizione include anche le cose il cui uso, porto,

detenzione costituisce reato, nonché le cose acquisite direttamente con il reato o da questo create, quelle che rappresentano comunque vantaggio patrimoniale e non patrimoniale tratto dal reato e, in genere, qualsiasi bene valutabile economicamente, dato o promesso all'autore del reato per la consumazione di esso. Per le "cose pertinenti al reato" occorre affidarsi all'interpretazione giurisprudenziale.

Il **sequestro preventivo** è una misura richiesta dal PM nel corso delle indagini preliminari e convalidata dal GIP con decreto motivato, quando ci sia il rischio che la libera disponibilità di una cosa possa protrarre o aggravare le conseguenze di un reato o consentire la commissione di nuovi reati o, infine, quando la cosa sia pericolosa in sé ([art. 321 c.p.p.](#)).

Il **sequestro conservativo** è, invece, misura cautelare chiesta dal PM (o dalla parte civile) in ogni stato e grado del processo di merito ed adottata con ordinanza dal giudice che procede quando vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato. In tali ipotesi, il PM chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento ([art. 316 c.p.p.](#)).

Contenuto

La proposta consiste di **un solo articolo**.

Il **comma 1** dispone che, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, **i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT** sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della [legge 7 giugno 1999, n. 213](#), di rilevante interesse culturale o scientifico **destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso**, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. La disposizione lascia fermo quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali anche di carattere bilaterale, nonché dalla normativa dell'Unione europea.

Il **comma 2** prevede che il **Ministero della cultura**, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, **può rilasciare** all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo **una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia**, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In base al **comma 3**, qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, il **Ministro della cultura** adotta, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, **uno o più decreti**, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nei quali, per ogni mostra o esposizione, a condizione di reciprocità, sono definiti:

- a) la **garanzia di restituzione** di cui al comma 2;
- b) la **lista descrittiva definitiva e la provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione** a cui si applicano le disposizioni del comma 1, con indicazione della loro provenienza, previamente verificata da parte del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, attestata dai soggetti prestatori i quali devono dichiarare la legittima proprietà dei beni da oltre settanta anni ovvero, per le acquisizioni più recenti, che fino alla data della dichiarazione non è stato fatto valere un titolo di proprietà sui beni oggetto della garanzia di restituzione;
- c) il **periodo temporale** durante il quale i **beni si intendono in esposizione in Italia**, comunque non superiore a dodici mesi;
- d) i **soggetti autorizzati all'esposizione**, ai quali i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno resi disponibili.

In base al **comma 4**, il decreto di cui al comma 3 acquista efficacia sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, qualora non siano state presentate azioni di rivendicazione.

Infine, il **comma 5**, inserito nel corso dell'esame **in sede referente**, dispone che dall'attuazione della legge in commento **non derivano nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica, e che agli adempimenti descritti le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

